



Provincia di Como

S1.04 SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
S3.38 UFFICIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

PROVVEDIMENTO. N. 63 / 2023

**OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE, INERENTE IL PROGETTO "MODIFICA SOSTANZIALE DELL'IMPIANTO DI FUSIONE E LEGA DI METALLI NON FERROSI UBICATO A GUANZATE (CO) IN VIA G. GALILEI N. 15, 17, 21" .
PROPONENTE: ITAL LEGHE S.R.L.
[RIF. S.I.L.V.I.A. VER0107 - CO]**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- la Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 85/337/CEE del 27/06/1985, concernente la Valutazione dell'Impatto Ambientale (VIA) di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalle Direttive 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997, 03/35/CE del 26 maggio 2003e dalla Direttiva 2008/01/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento;
- la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e successive modificazioni (c.d. Direttiva Habitat), relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, che rappresenta il principale atto legislativo comunitario a favore della biodiversità;
- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., con specifico riferimento alla Parte Seconda, Titolo III;
- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e successive modificazioni;
- la L.R. 2 febbraio 2010, n. 5 e s.m.i. "Norme in materia di valutazione di impatto ambientale";

- il Regolamento Regionale 21 novembre 2011, n. 5 “Attuazione della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 Norme in materia di valutazione di impatto ambientale”;
- la D.G.R. n. X/4792 del 08.02.2016 - Approvazione delle “Linee guida per la componente salute pubblica negli studi di impatto ambientale e negli studi preliminari ambientali”;
- la D.G.R. n. X/5565 del 12.09.2016 - Approvazione delle “Linee guida per la valutazione e tutela della componente ambientale biodiversità nella redazione degli studi di impatto ambientale e degli studi preliminari ambientali e a supporto delle procedure di valutazione ambientale”;
- la D.G.R. n. XI/5223 del 13 settembre 2021 - Approvazione del metodo per l’espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale per gli impianti di smaltimento e/o recupero rifiuti.

RICHIAMATI in particolare:

- l’art. 2 comma 3 della L.R. 5/2010 che individua la Provincia sul cui territorio si prevede di realizzare l’intervento quale Autorità Competente all’espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti indicati nell’elenco di cui all’Allegato B, in particolare il punto 3, lettera e): “impianti di fusione e lega dei metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno”;
- l’art. 5 comma 8 della L.R. 5/2010 e s.m.i. che prevede che, in caso di esclusione dall’assoggettamento a VIA, le indicazioni riguardanti l’eventuale monitoraggio ambientale, comportano l’obbligo per il proponente di predisporre uno specifico piano di monitoraggio ambientale da trasmettere entro 30 giorni dall’emanazione del provvedimento alla Provincia di Como che ne concorda i contenuti.

CONSIDERATO CHE:

- in data 30/12/2022, con nota in atti provinciali prot. n° 53725, è stata depositata presso il Settore Tutela Ambientale e Pianificazione del Territorio da parte della ditta Ital Leghe srl (nel seguito il “Proponente”) la richiesta di verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione d’impatto ai sensi dall’art. 19 del d.lgs. 152/2006, e dell’art. 6 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5, per il progetto di modifica sostanziale dell’impianto di fusione e lega di metalli non ferrosi ubicato a Guanzate (CO) in via G. Galilei n. 15, 17, 21.

PRESO ATTO CHE:

- la variante in progetto prevede l’aumento della capacità di fusione da 48 tonn/giorno a 88 tonn/giorno determinando pertanto il superamento della soglia prevista dalla soprarichiamata categoria progettuale pari a 50

tonn/giorno e che pertanto l'intervento in questione ricade tra le attività elencate nell'Allegato IV alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e nell'Allegato B della L.R. 5/2010 al punto 3, lettera e): "impianti di fusione e lega dei metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero, con capacità di fusione superiore a 10 tonn per piombo e cadmio e a 50 tonn per tutti gli altri metalli al giorno;

- ai sensi della L.R. 5/2010, art. 2, comma 3 lett. c), l'Ente competente alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale è la Provincia di Como in quanto l'intervento è localizzato nel territorio del comune di Guanzate;
- il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, comma 5b) della L.R. 5/2010 dopo aver effettuato la valutazione economica degli interventi in parola.

DATO ATTO CHE la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA è stata caratterizzata dai seguenti passaggi amministrativi:

- in data 9/01/2023 con nota in atti provinciali prot. n° 434, è stato comunicato a tutte le Amministrazioni e agli enti territoriali potenzialmente interessati il deposito presso la Provincia di Como dell'istanza di Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006, relativa all'intervento in progetto, con contestuale pubblicazione sul sito WEB regionale "S.I.L.V.I.A." della relativa documentazione;
- entro il termine fissato nella comunicazione risultano pervenute le seguenti note:
 - ATS (parere favorevole), nota prot. n. 16378 del giorno 8/02/2023);
 - Settore Infrastrutture della Provincia di Como (parere favorevole), nota interna del 7/02/2023.

DATO ATTO CHE il progetto prevede le seguenti modifiche:

- a) introduzione di un nuovo forno fusorio M8 (con potenzialità pari a 40 t/giorno) e collegamento al sistema di aspirazione E1, con incremento di potenzialità del forno preparatorio M3;
- b) spostamento del vaglio rotante dall'esterno all'interno del capannone del settore C, dotandolo di aspirazione localizzata (E11);
- c) riorganizzazione delle aree di stoccaggio dei materiali;
- d) incremento del quantitativo di rifiuti in stoccaggio (R13) da 300 mc a 500 mc, per migliorare l'autonomia dell'impianto;
- e) introduzione di un piccolo forno per campionature, sempre inserito nell'emissione E11;
- f) inserimento nuovo codice CER 10.05.01 per stoccaggio e trattamento.

RILEVATO CHE:

- all'interno dell'impianto viene svolta anche l'attività di gestione rifiuti pari a 10 t/giorno, esclusa pertanto da progetti sottoposti a verifica VIA /VIA ai sensi della normativa vigente;
- si prevede di rilocalizzare ed estendere nel capannone del settore C parte delle aree di deposito dei rifiuti in ingresso ad oggi localizzate nel settore B e che tale modifica comporta pertanto l'ampliamento del perimetro aziendale deputato alla gestione rifiuti ma non determina una variazione del quantitativo di rifiuti trattati.

RILEVATO INOLTRE CHE ai sensi del paragrafo 4.12 "impianti industriali che svolgono anche attività di trattamento rifiuti" dell'Allegato alla DGR 5223/2021:

- nel caso di impianti che svolgono l'attività di smaltimento/recupero rifiuti nell'ambito di un'attività industriale di altro tipo, la caratterizzazione del progetto deve riguardare l'intero impianto;
- nel caso l'impianto risulti assoggettato a verifica di VIA per più di una categoria di cui all'allegato IV alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/06, il proponente dovrà comunque allegare alla documentazione il report di preavalutazione generato dalla Piattaforma relativo agli aspetti di gestione rifiuti.

PRESO ATTO CHE il proponente ha provveduto ad effettuare la preavalutazione da cui è risultato che l'impianto è assoggettato a verifica di VIA.

RITENUTO peraltro che non si ritiene necessario richiedere al proponente di integrare la documentazione con la verifica di VIA ai sensi della DGR 5223/2021 per l'attività di gestione rifiuti in quanto lo Studio Preliminare Ambientale analizza le varie componenti ambientali e contiene valutazioni relative all'intero impianto, comprese le attività di gestione rifiuti, attività che in ogni caso non rientrano nelle fattispecie sottoposte a verifica di VIA.

PRESO ATTO che durante l'iter istruttorio non sono pervenute osservazione di cui all'art. 19, comma 4 del D.lgs. 152/2006:

ESAMINATA la documentazione depositata dal Proponente in sede di istanza comprensiva dei seguenti elaborati:

- Tav1_Aree_stoccaggio: layout aree di stoccaggio 1:200 (22/12/2022);
- Tav2_Emissioni: layout emissioni in atmosfera 1:200 (22/12/2022);
- Tav3_Scarichi: layout scarichi idrici 1:200 (22/12/2022);
- Tav4_Viabilità: layout viabilità 1:200 (22/12/2022);
- Studio Preliminare Ambientale (30/12/2022);
- Relazione Tecnica e relativi allegati;
- Verifica criteri escludenti, penalizzanti e preferenziali (22/12/2022);
- Valutazione sulla componente biodiversità e check list (22/12/2022);

- Report di prevalutazione - D.G.R. n. 5223/2021 (Pre valutazione Q cumber) (04/10/2022);
- Valutazione previsionale di impatto acustico (04/11/2022);
- Stima preliminare della dispersione al suolo degli inquinanti aerodispersi (12/12/2022);
- Studio dei potenziali impatti sulla componente salute pubblica (12/12/2022).

VISTA la “Relazione istruttoria”, redatta dal tecnico istruttore, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A), che dopo un inquadramento progettuale e programmatico dell’intervento valuta gli impatti dello stesso al fine di determinarne la sostenibilità ambientale e propone di escludere dalla procedura di valutazione d’impatto ambientale - ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010 - il progetto di modifica sostanziale dell’impianto di fusione e lega di metalli non ferrosi ubicato a Guanzate (CO) in via G. Galilei n. 15, 17, 21 nella configurazione progettuale che emerge dagli elaborati depositati dal Proponente tenuto conto delle mitigazioni indicate nello studio preliminare ambientale.

RITENUTO, in conformità a quanto sopra riportato, di concludere che la documentazione prodotta dal Proponente consente un’adeguata comprensione delle caratteristiche del progetto e la valutazione dei principali effetti che l’intervento può comportare sull’ambiente, e, visto quanto rilevato nella relazione istruttoria (ALLEGATO A) che il progetto non causi ripercussioni sull’ambiente di importanza tale da rendere necessaria la procedura di valutazione d’impatto ambientale.

RITENUTO inoltre di:

- prevedere che il Proponente trasmetta alla Provincia di Como, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, un documento che illustri una proposta di PMA, da attuare in fase Post Operam, coerente con quanto riportato al paragrafo 8 dell’ALLEGATO A, al fine di concordarne i contenuti; è facoltà del proponente proporre un PMA quale integrazione e/o applicazione del piano di monitoraggio già prescritto dal provvedimento di AIA.

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; ed in particolare l’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000;

DECRETA

1. di escludere dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale - ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 5/2010 - il progetto **di modifica sostanziale dell'impianto di fusione e lega di metalli non ferrosi ubicato a Guanzate (CO) in via G. Galilei n. 15, 17, 21**, a condizione che il Proponente rispetti gli accorgimenti e le mitigazioni ambientali indicate nello Studio Preliminare Ambientale e richiamate nella relazione istruttoria di cui all'ALLEGATO A;
2. di prescrivere che il Proponente trasmetta alla Provincia di Como, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, un documento che illustri una proposta di PMA, da attuare in fase Post Operam, coerente con quanto riportato al paragrafo 8 dell'ALLEGATO A, al fine di concordarne i contenuti; è facoltà del proponente proporre un PMA quale integrazione e/o applicazione del piano di monitoraggio già prescritto dal provvedimento di AIA.

DISPONE

la notifica del presente decreto al soggetto proponente ITAL LEGHE s.r.l. e di informare contestualmente i seguenti soggetti dell'avvenuta decisione finale:

- Comune di Guanzate;
- Comune di Lomazzo;
- Comune di Cadorago;
- Comune di Cirimido;
- ATS Insubria;
- Ufficio AIA della Provincia di Como;

la pubblicazione del testo integrale del provvedimento sul sito web della Regione Lombardia: <https://www.silvia.servizirl.it/silviaweb/#/home> e sul sito web istituzionale della Provincia di Como;

DÀ ATTO

che l'autorità competente all'approvazione del progetto in parola, in coerenza con le disposizioni procedurali del D.Lgs. 152/2006, sia tenuta a vigilare sul rispetto delle condizioni di cui alla relazione istruttoria indicata al precedente punto 1), recependole nel provvedimento di autorizzazione, e a segnalare all'autorità competente in materia di valutazione di assoggettabilità a VIA eventuali inadempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. 152/2006;

che contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale presso il T.A.R della Lombardia o, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Lì, 27/03/2023

LA DIRIGENTE

CARIBONI EVA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

ALLEGATO A



PROVINCIA DI COMO
SETTORE TUTELA AMBIENTALE E
PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Verifica di assoggettabilità alla Valutazione d’Impatto Ambientale, inerente il progetto di modifica sostanziale dell’impianto di fusione e lega di metalli non ferrosi ubicato a Guanzate (CO) in via G. Galilei n. 15, 17, 21

Proponente: ITAL LEGHE S.R.L.

[Rif. nel sistema informativo regionale “S.I.L.V.I.A.”: procedura VER0107 - CO]

1. PREMESSA

La ditta ITAL LEGHE S.r.l. produce pani principalmente di zama da destinarsi al mercato della pressofusione dei metalli non ferrosi. L'azienda è attiva dall'anno 1986 nell'insediamento attuale ubicato in via G. Galilei, n°15, 17 e 21 (prima nominata come via XXV Aprile) in Comune di Guanzate (CO), in una zona industriale di recente individuazione ed edificazione.

La ditta è autorizzata con provvedimento dirigenziale della Provincia di Como n. 227/2021 del 30/03/2021 di Autorizzazione Integrata Ambientale a svolgere l'attività IPPC 2.5 b) Fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero con una capacità di fusione maggiore di 20 tonnellate/giorno.

L'impianto in particolare è autorizzato per una capacità massima di fusione pari a 48 tonn/giorno.

L'attività è svolta all'interno di un sito di superficie complessiva pari a circa 6.172 m², composto da tre capannoni industriali e relative pertinenze così organizzati:

- Settore A - FUSIONE: settore di deposito materiali in ingresso (rifiuti, materie prime, EoW, sottoprodotti), trattamento rifiuti (eventuali cernite e fusione); fusione materiali metallici non rispondenti a qualifica di rifiuto; in area esterna adiacente a tale capannone sono posizionate una linea di selezione (vagliatura), una linea di adeguamento volumetrico (mulino a martelli) ed aree di deposito di materiali (materie prime, sottoprodotti, EoW in ingresso, rifiuti in ingresso e uscita);
- Settore B – DEPOSITO (compresi rifiuti): settore di deposito materiali in ingresso (rifiuti, materie prime, EoW, sottoprodotti) ed uscita (rifiuti e prodotti finiti – pani di metallo);
- Settore C – DEPOSITO (esclusi rifiuti): settore di deposito di materiali in ingresso (materie prime, EoW, sottoprodotti, esclusi i rifiuti).

Il ciclo produttivo dell'impianto si svolge all'interno del Settore A e delle relative adiacenze. I settori B e C sono essenzialmente di supporto al Settore A.

Oggetto della presente richiesta di modifica sostanziale sono le seguenti sei modifiche:

- **A.** introduzione di un nuovo forno fusorio M8 e collegamento al sistema di aspirazione E1, opportunamente modificato, con incremento di potenzialità del forno preparatorio M3;
- **B.** spostamento del vaglio rotante (M16), senza alcuna modifica dello stesso (che pertanto mantiene la potenzialità di trattamento già autorizzata), dall'area esterna all'interno del capannone del Settore C, in zona compartimentata, dotandolo di aspirazione localizzata (emissione E11);
- **C.** riorganizzazione delle aree di stoccaggio dei materiali;
- **D.** incremento del quantitativo di rifiuti in stoccaggio, al fine di migliorarne l'autonomia dell'impianto;
- **E.** introduzione di un piccolo forno per campionature (a metano), sempre inserito nell'emissione E11;
- **F.** inserimento di un nuovo codice EER 10.05.01 (relativo a rifiuti di zinco, quindi del tutto analogo a rifiuti già oggetto di trattamento) per stoccaggio e trattamento.

La variante A, in quanto comporta un potenziamento dell'attività fusoria, è quella che determina un inquadramento del progetto come Modifica Sostanziale ai sensi della DGR XI/4268 del 08/02/2021. L'intervento in questione ricade inoltre tra le attività elencate nell'Allegato IV del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e nell'Allegato B della L.R. 5/2010 al punto 3, lettera e): "impianti di fusione e lega dei metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero, con capacità di fusione superiore a 10 tonn per piombo e cadmio e a 50 tonn per tutti gli altri metalli al giorno" in quanto l'aumento della capacità di fusione da 48 tonn/giorno a 88 tonn/giorno determina il superamento della soglia prevista dalla categoria progettuale pari a 50 tonn/giorno.

Le restanti modifiche hanno carattere non sostanziale.

In data 30/12/2022, con nota in atti provinciali prot. n° 53725, è stata depositata presso il Settore Tutela Ambientale e Pianificazione del Territorio da parte della ditta Ital Leghe srl (nel seguito il "Proponente") la richiesta di verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione d'impatto ai sensi dall'art. 19 del d.lgs. 152/2006, e dell'art. 6 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5, per il progetto di modifica sostanziale dell'impianto di fusione e lega di metalli non ferrosi ubicato a Guanzate (CO) in via G. Galilei n. 15, 17, 21.

Il Proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori in data 22/12/2022 per un importo pari a 500 € correttamente calcolato rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente (allegato A Regolamento Regionale n°2 del 25 marzo 2020).

In data 9/01/2023 con nota in atti provinciali prot. n° 434, è stato comunicato il deposito presso la Provincia di Como dell'istanza di Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006, relativa all'intervento in progetto, con contestuale pubblicazione sul sito WEB regionale "S.I.L.V.I.A." della relativa documentazione a tutte le Amministrazioni e agli enti territoriali potenzialmente interessati di seguito elencati.

- Comune di Guanzate;
- Comune di Lomazzo;
- Comune di Cadorago;
- Comune di Cirimido;
- ATS Insubria;
- Ufficio AIA della Provincia di Como;
- Settore Infrastrutture della Provincia di Como.

Entro il termine fissato nella comunicazione risultano pervenute le seguenti note:

- ATS (parere favorevole), nota prot. n. 16378 del giorno 8/02/2023 (nostro prot. n. 5180);
- Settore Infrastrutture della Provincia di Como (parere favorevole), nota interna del 7/02/2023.

Tutta la documentazione a corredo dell'istanza di verifica di VIA è pubblicata sul sistema informativo regionale WEB "S.I.L.V.I.A." (procedura codice VER107-CO).

2. LOCALIZZAZIONE

L'area oggetto di intervento si trova nel comune di Guanzate in provincia di Como. In particolare lo stabilimento si localizza nell'area industriale, nell'estremo settore sud-orientale del territorio comunale, in prossimità del confine comunale con i Comuni di Cirimido, Lomazzo e Cadorago (CO). (vedi Figura 1).

Il territorio comunale di Guanzate è caratterizzato da una morfologia sub-pianeggiante posto lungo la valle del torrente Lura. Da un punto di vista geomorfologico l'area di studio ricade nella fascia di transizione tra l'alta pianura lombarda e la fascia collinare.

Nelle immediate vicinanze allo stabilimento si trovano:

- E: autostrada A9 e relativo snodo;
- N-O: nucleo urbanizzato di Guanzate (circa 1 km);
- N-E: aree boscate;
- S-O: aree agricole coltivate.

Il Torrente Lura scorre al confine nord-est del territorio comunale e dista circa 1 km dall'insediamento.

A circa 500 m a est dello stabilimento è presente il Parco Locale di Interesse Sovracomunale "Valle del Torrente Lura".

L'edificio residenziale più vicino è localizzato a circa 250 m mentre i ricettori sensibili sono ubicati ad oltre 500 m.

Lo stabilimento si raggiunge percorrendo Via Galilei, strada che costeggia il lato ovest dell'area industriale e che conduce, alla strada provinciale SP23 (Lomazzo- Bizzarone), classificata come strada urbana di scorrimento. Quest'ultima in direzione sud, tramite via XXV Aprile, porta all'autostrada dei Laghi A9 (Lainate-Como), mentre in direzione Nord porta verso il centro di Guanzate. Infine, procedendo ulteriormente verso sud, la SP23 termina il suo tracciato all'intersezione con la SP30.



Figura 1: Localizzazione intervento – Geoportale RL

3. INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO, PIANIFICATORIO E VINCOLISTICA

3.1. Inquadramento programmatico e pianificatorio

Con riferimento al Piano Territoriale Regionale (PTR), l'intervento in esame risulta coerente con i contenuti della programmazione regionale in quanto localizzato in un ambiente con pressione insediativa moderata ed in prossimità di idonee infrastrutture per la mobilità.

In relazione al Piano Paesaggistico Regionale (PPR), il comune di Guanzate si colloca nella fascia dell'alta pianura (paesaggi dei ripiani diluviali e dell'alta pianura asciutta) per la quale sono definiti gli indirizzi di tutela generali e specifici, come la tutela della struttura geomorfologica e degli elementi connotativi del paesaggio agrario, la salvaguardia dell'intero sistema dell'idrografia superficiale e sotterranea. L'intervento risulta in linea con le indicazioni di piano in quanto non altera

il contesto oggetto di tutela e prevede interventi di trasformazione di piccola entità su aree già urbanizzate.

Con riferimento al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dalla Provincia di Como con Delibera di Consiglio n. 59 del 2/08/2006, l'area dello stabilimento ricade all'interno di "aree urbanizzate esistenti e previste dai PRG vigenti" ed è esterna alla rete ecologica del PTCP.

Non sono presenti elementi di rilevanza paesaggistica nell'intorno dell'area in esame.

L'intervento è coerente con le indicazioni di piano.

Il PGT del Comune di Guanzate è stato approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 19 del 11/06/2014 e divenuto pienamente efficace a seguito della sua pubblicazione sul BURL n. 32 del 06/08/2014. L'ultima variante in vigore è stata approvata in data 13/04/2022 e pubblicata sul BURL in data 8/06/2022. L'area dello stabilimento è azionata tra le "aree ed ambiti del tessuto urbano consolidato a destinazione produttiva" e nello specifico in "IA "Aree ed ambiti per attività produttive industriali e artigianali.

L'intervento è coerente con le indicazioni di piano.

Considerati i contenuti di suddetti piani, non si rilevano incoerenze tra gli stessi e le opere in progetto.

3.2. Vincoli ambientali, paesaggistici, storici e archeologici

Dall'analisi degli strumenti di pianificazione è emerso che l'area di intervento non è interessata:

- da vincoli paesaggistici;
 - da fasce di rispetto di punti di captazione delle acque ad uso idropotabile;
- e non ricade in aree sottoposte a vincolo idrogeologico.

Per quanto riguarda i Siti Rete Natura 2000 (ZSC e ZPS), i più prossimi all'area di interesse sono la ZSC IT2050002 "Boschi delle Groane" a sud est, la ZSC IT2020007 Pineta Appiano Gentile a nord ovest e la ZSC IT2020003 Palude di Albate a nord est a circa 7 km di distanza dallo stabilimento.

Relativamente alla Rete Ecologica Regionale (R.E.R.) di cui alla deliberazione n.8/10962 del 30/12/2009, si riscontra che l'area occupata dallo stabilimento è esterna alla RER stessa.

Per le considerazioni sopra evidenziate non si rilevano criticità con l'intervento in progetto.

4. QUADRO PROGETTUALE

Il progetto prevede le seguenti sei modifiche:

A. Introduzione di un nuovo forno fusorio M8

Il nuovo forno M8 non sarà direttamente alimentato con rifiuti in ingresso e sarà collegato al sistema di aspirazione E1, opportunamente modificato.

Contestualmente all'introduzione di tale forno, è previsto l'incremento della capacità del forno di preparazione M3 in quanto, aumentando la capacità fusoria atta alla produzione di pani, è necessario incrementare anche la carica preparatoria.

L'attività di fusione è confermata su un turno di 10-12 ore al giorno per 5 giorni alla settimana e il funzionamento massimo dell'attività (in considerazione degli impianti, delle dimensioni dell'impresa e del personale addetto) è da considerarsi pari all'autorizzato, cioè per 16 ore giornaliere.

B. Spostamento del vaglio rotante (M16)

La modifica in oggetto prevede lo spostamento del vaglio rotante (M16) senza alcuna modifica dello stesso (che pertanto mantiene la potenzialità di trattamento già autorizzata), dall'area esterna del capannone del Settore A all'interno del capannone del Settore C, in zona compartimentata, dotandolo di aspirazione localizzata (emissione E11).

La nuova emissione in atmosfera manterrà le specifiche tecniche e caratteristiche dell'impianto di seguito riportate:

- portata di 12.000 Nm³/h;
- sistema di abbattimento: ciclone e filtro a maniche;
- sezione rettangolare di dimensioni pari a 0,5 x 0,75 m.

C. Riorganizzazione delle aree di stoccaggio dei materiali

Con l'introduzione del forno M8, si prevede di rilocalizzare ed estendere nel capannone C parte delle aree di deposito dei rifiuti in ingresso (Zona B), per una superficie di circa 100 mq, portando la superficie della zona B a 335 mq complessivi. È inoltre prevista una zona per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti internamente (Zona DT) in quanto quella ad oggi prevista nel capannone del Settore B deve essere eliminata per lasciare posto ad una zona dove vengono effettuate attività di manutenzione interna.

Tali variazioni comportano un ampliamento del perimetro aziendale deputato all'attività di gestione rifiuti ma non determina una variazione del quantitativo di rifiuti trattati pari a 10 t/giorno.

D. Incremento del quantitativo di rifiuti in stoccaggio, al fine di migliorarne l'autonomia dell'impianto

La richiesta è motivata alla luce dei nuovi spazi disponibili di cui al punto precedente e anche dall'attuale andamento del mercato, in modo da poter disporre di maggiore autonomia rispetto ad eventuali incrementi repentini dei prezzi di mercato delle materie; ciò consentirà inoltre una più agevole distinzione di lotti diversi di materiali in ingresso.

L'aumento del quantitativo di stoccaggio R13 richiesto è pari a 200 m³ quindi per complessivi 500 m³.

E. Introduzione di un piccolo forno per campionature M10 (a metano)

Il nuovo forno per campionature, denominato M10 e di capacità pari a 1,5 t, sarà installato nel capannone del Settore C.

Il forno sarà destinato alla campionatura per verifica della resa ed eventuale analisi del rottame in ingresso, pertanto non contribuirà alla capacità produttiva totale. Il funzionamento è stimato in circa 8 ore a settimana.

Il materiale fuso in questo forno verrà periodicamente poi colato in un blocco (indicativamente di circa 300 kg) che sarà successivamente rifuso negli altri forni per produzione.

Le emissioni del forno M10 saranno collettate al sistema di aspirazione ed abbattimento della nuova emissione E11.

F. inserimento di un nuovo codice EER 10.05.01 (relativo a rifiuti di zinco, quindi del tutto analogo a rifiuti già oggetto di trattamento) per stoccaggio e trattamento.

Il codice rientra nella Tipologia di Cessazione della qualifica di rifiuto definita la punto 3 della Tabella 4.3 delle Linee Guida SNPA 41/2022, quindi in analogia con i codici già autorizzati 10.03.16, 10.05.04 e 10.05.11, in quanto si fa riferimento ad un processo di recupero è già previsto dal DM 05/08/1998 (fusione prevista alle tipologie 3.2 e 4.1 del decreto) per quanto concerne attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti, per il quale viene richiesto un rifiuto in ingresso diverso (per codice EER), ma di analoga composizione (metalli delle leghe di interesse) a quelli già autorizzati.

Si riporta nella seguente tabella l'elenco dei forni già esistenti e autorizzati con l'aggiunta del forno M8 di produzione, del fornello M10 di campionatura e tiene conto della modifica del forno M3 di preparazione (modifiche in rosso).

Forno	Sigla	Capacità di carica (t)	n. di cariche / 12 h	Capacità effettiva (t/g)	Capacità effettiva (t/a)	n. di cariche /16 h	Capacità massima (t/g)	Capacità massima (t/a)
Piccolo	M1	0,6	-	-	0	-	0	0
Piccolo	M5	0,6	-	-	0	-	0	0
Coppella	M3	9,8	-	-	0	-	0	0
Rotativo	M7	1,5	-	-	0	-	0	0
Grande	M2	4	4,5	18	4.230	6,0	24	5.640
Grande	M4	4	4,5	18	4.230	6,0	24	5.640
Grande (nuovo)	M8	10	3,0	30	7.050	4,0	40	9.400
Campionature	M10	1,5	-	-	0	-	-	0
Totale	-	-	-	66 (36+30)	15.510 (8.460+7.050)	-	88 (48+40)	20.680 (11.280+9.400)

Tabella 1 - Caratteristiche forni fusori

5. QUADRO AMBIENTALE

Lo studio preliminare ambientale ha affrontato le componenti significativamente interessate dalle opere in progetto: il contesto territoriale ed ambientale di riferimento è stato indagato con sufficiente approfondimento e per ogni componente ambientale è stata effettuata una stima degli impatti di cui si riporta di seguito una sintesi.

5.1 Atmosfera

Relativamente alla componente ambientale atmosfera, nella documentazione presentata è riportata una simulazione e valutazione delle variazioni del quadro emissivo in relazione all'introduzione della variante in progetto.

Allo stato risultano autorizzati i seguenti punti di emissione:

- emissione E1 (forni M1, M2, M4 ed M5);
- emissione E5 (forno M3 ed M7);

Per tali emissioni non ci sono sistemi di monitoraggio in continuo ma solo analisi annuali che hanno sempre evidenziato il rispetto dei limiti di legge. Le polveri trattenute dai sistemi di abbattimento delle emissioni vengono raccolte direttamente dall'impianto in appositi big bag, pertanto la successiva movimentazione non comporta rischi di emissioni diffuse di polveri.

Sono inoltre presenti emissioni (E2, E4, E6, E7, E8, E9, E10) generate dai bruciatori a metano per il riscaldamento dei locali e dal bruciatore del riscaldamento del forno M3, non soggette ad autorizzazione e ad analisi.

Con progetto vengono introdotti/modificati i seguenti punti di emissione:

- l'emissione E1, esistente, alla quale sarà collegato il nuovo forno M8;
- il nuovo punto di emissione E11, al quale saranno convogliate le emissioni da vaglio rotante e dal nuovo forno per campionature M10.

Il nuovo camino E11 avrà un'altezza 8 m, altezza inferiore a quella degli altri camini E1 ed E5 rispettivamente di 10 e 9,5 m.

È stata effettuata una valutazione preliminare della dispersione degli inquinanti e della ricaduta al suolo e sono state ipotizzate le massime concentrazioni in emissione (4 mg/Nm³) con le BAT 2016 già utilizzate per altri camini.

Dalle simulazioni con il modello Screen 3 è emerso che la concentrazione al suolo risulta inferiore alla soglia fissata dal D. Lgs. 155/2010 e quindi si può ritenere non significativo l'impatto generato dalle modifiche in progetto sulla componente atmosfera.

5.2 Rumore

Relativamente alla componente ambientale atmosfera, si evidenzia che nel 2019 è stata effettuata una valutazione di impatto acustico dalla quale è emerso il rispetto dei limiti in tutti i punti di analisi e in particolare nei seguenti punti di monitoraggio:

- punti A e B sul confine ovest;
- punto C in adiacenza al ricettore più vicino (nord ovest).

La modifica in progetto è accompagnata dalla documentazione di previsione di impatto acustico (elaborato Valutazione previsionale di impatto acustico) che conferma le considerazioni e i risultati della valutazione previsionale del 2022 presentata in occasione della variante non sostanziale.

Riguardo alle modifiche che verranno attuate vengono formulate le seguenti considerazioni:

- il vaglio, attualmente posizionato all'esterno, verrà spostato all'interno del capannone del settore A in un in una zona compartimentata; pertanto, si prevede che l'impatto acustico generato diminuisca;

- il nuovo sistema di aspirazione dedicato al vaglio era precedentemente autorizzato ed utilizzato per un'altra emissione (E1) prima della sostituzione nel 2022; pertanto nella relazione di impatto acustico del 2019 era già presente e quindi si considera invariato il suo impatto acustico, dato che la posizione all'interno dello stabile aziendale varia di poco rispetto alla distanza a cui stanno i primi ricettori;

- restano valide le considerazioni relative alla distanza della sorgente dai ricettori, e le valutazioni relative al decadimento del rumore sulla distanza contenute nella valutazione di impatto acustico del 2019 e nella previsionale del 2022.

Alla luce delle considerazioni sopra espresse si ritiene non significativo l'impatto generato dalle modifiche in progetto sulla componente rumore.

5.3 Odori

Relativamente alla componente odore, lo SPA analizza tale componente rilevando che le emissioni odorigene non siano significative allo stato attuale in ragione del tipo di materiale/rifiuti trattati e che non si ritiene possano peggiorare con la variante in progetto.

Alla luce di quanto sopra e dell'assenza di segnalazioni pervenute fino ad oggi agli enti competenti, si ritiene non significativo l'impatto generato dalle modifiche in progetto sulla componente odori.

5.4 Paesaggio

Con riferimento alla componente ambientale paesaggio, si evidenzia che le modifiche in progetto prevedono la realizzazione di nuovo camino per l'emissione E11 che avrà un'altezza pari a 8 m, inferiore a quella degli altri camini esistenti E1 ed E5, rispettivamente di altezza pari a 10 e 9,5 m.

Alla luce delle considerazioni sopra espresse si ritiene non significativo l'impatto generato dalle modifiche in progetto sulla componente paesaggio.

5.5 Biodiversità

Con riferimento alla componente ambientale biodiversità, è stata effettuata la valutazione rispetto ai contenuti delle Linee Guida DGR 5565 del 12/09/2016 "Linee guida per la valutazione e tutela

della componente ambientale biodiversità nella redazione degli studi di impatto ambientale e degli studi preliminari ambientali e a supporto delle procedure di valutazione ambientale”.

Dalla lettura del documento non emergono elementi di vulnerabilità nell’area in progetto (già trasformata) e nell’area buffer analizzata (fascia di un chilometro a partire del perimetro esterno dell’area occupata dal progetto proposto).

Dalla valutazione condotta con la check-list di controllo di cui all’appendice I alla DGR 5565/16, sulle varie tematiche e rappresentate con le relative cartografie, risulta che le aree circostanti nel raggio di 1 Km all’insediamento rientrano in area protetta, in quanto sono interessate dalla presenza di un Parco Locale di Interesse Sovracomunale, il PLIS Parco del torrente Lura. Si evidenzia che l’area oggetto di intervento non ricade all’interno di tale area protetta.

Inoltre, l’intorno del sito in cui si colloca l’insediamento in esame, è interessato da elementi di secondo livello della Rete Ecologica Regionale (RER), ed in particolare del settore n. 50 “Laghi Briantei”; nel seguito si riportano gli elementi secondari della RER interessati:

- boschi e brughiere tra Cantù-Como e il torrente Lura;
- boschi, brughiere e aree agricole tra il torrente Lura e il Parco Pineta di Appiano Gentile-Tradate;
- aree agricole di Orsenigo-Anzano del Parco;
- aree agricole tra Inverigo e Arosio;
- aree comprese tra Alzate Brianza e il fiume Lambro;
- aree adiacenti al Lambro e aree comprese tra Lago di Pusiano e Lago di Alserio e Merone.

L’insediamento rientra nelle Aree prioritarie per la biodiversità ed in particolare nell’area “Colline del Varesotto e dell’alta Brianza” (cod. 01).

L’insediamento non rientra in aree a bosco, mentre nell’arco di un chilometro dalla progettualità sono presenti formazioni boschive definite “formazioni antropogene” ed in particolare il tipo forestale presente è quello del robinieto misto. Tali aree sono inserite all’interno del Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Como che definisce per i boschi in esame, vengono previsti indirizzi selvicolturali per i boschi in parte a destinazione naturalistica e in parte multifunzionale.

L’area di progetto, infine, è ubicata al margine della Azienda faunistica “Lario”, così come individuata all’interno del Piano faunistico venatorio 2012 della Provincia di Como, ai sensi dell’art. 14 del Legge Regionale 26/93.

In relazione agli altri punti indagati nella check-list non si rilevano criticità in quanto non si riscontra la presenza di:

- aree SIC, ZPS o ZSC;
- siti natura 2000;
- habitat o specie animali o vegetali individuati dalla direttiva 92/43/Cee o dalla direttiva 2009/147/CE;
- aree soggette a tutela regionale della piccona fauna, della flora e della vegetazione spontanea.

La progettualità non insiste su corpi idrici monitorati dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po (2015) in quanto dall’attività si originano scarichi che confluiscono alla pubblica fognatura.

Nel complesso, da quanto emerso dalla presente trattazione, in considerazione:

- della collocazione dell'insediamento in area consolidata a destinazione prevalentemente produttiva;
 - dal fatto che la progettualità non prevede nuovo consumo di suolo in quanto si colloca all'interno di un fabbricato industriale esistente;
 - in relazione alle caratteristiche dell'area buffer che non evidenziano sensibilità e vulnerabilità in relazione alla presenza di specie di valore naturalistico e di habitat protetti;
- si può affermare che l'attività proposta non generi significativi impatti sulla componente biodiversità.*

5.6 Ambiente idrico

Con riferimento alla componente ambiente idrico dalla documentazione presentata si evince quanto segue.

Il consumo di acqua è prevalentemente per uso domestico (circa 600 m³/anno) e in minima parte per raffreddamento (200 m³/anno): il processo produttivo non richiede infatti utilizzo di acqua. L'approvvigionamento d'acqua deriva da acquedotto.

Gli stabilimenti hanno reti di raccolta separate così strutturate.

Settore A:

- acque reflue domestiche, convogliate in fognatura;
- acque di prima pioggia e acque scolanti, soggette a trattamento (sedimentatore e disoleatore) e poi convogliate in fognatura;
- acque di seconda pioggia, convogliate in pozzi perdenti.

Settore B:

- acque reflue domestiche, convogliate in fognatura;
- acque meteoriche, pluviali e piazzali, convogliate in pozzi perdenti.

Settore C:

- acque meteoriche, convogliate in pozzo perdente.

Considerato che il progetto non determina la modifica dei consumi e degli scarichi idrici, si può ritenere non significativo l'impatto generato dal progetto stesso sulla componente ambiente idrico.

5.7 Salute pubblica

Con riferimento alla componente salute pubblica, è stata effettuata la valutazione rispetto ai contenuti delle Linee Guida DGR 4792 del 8/02/2016 "Linee guida per la componente salute pubblica negli studi di impatto ambientale e negli studi preliminari ambientali".

È stata effettuata una valutazione degli impatti per ogni matrice che si considera possa avere effetti sulla salute pubblica.

Sono state considerate in particolare le componenti atmosfera, ambiente idrico e rumore ed è stato valutato che non costituiscono elementi significativi di impatto sulla salute pubblica.

Alla luce di quanto sopra e del parere positivo espresso da ATS, si può ritenere non significativo l'impatto generato dal progetto stesso sulla componente salute pubblica.

5.8 Risorse energetiche

Con riferimento alla componente ambientale risorse energetiche, dallo SPA emerge che i bruciatori dei forni sono alimentati a gas metano e che l'energia termica prodotta è utilizzata per la fusione dei materiali metallici.

La potenzialità dei bruciatori esistenti è pari a 2.400 kW e con la modifica in progetto è previsto un aumento dovuto all'introduzione di due bruciatori ed in particolare:

- bruciatore del nuovo forno M8 con potenzialità di 800 kW;
- bruciatore del fornello per campionature M10 con potenzialità di 162 kW;

determinando pertanto una potenzialità complessiva pari a 3.354 kW (potenza nominale) e un aumento di energia prodotta da 8.971.232 a 12.044.032 kWh/anno.

Il consumo annuo di metano utilizzato per il funzionamento dei bruciatori è stimato in circa 1.140.000 m³, con un aumento dovuto all'inserimento dei nuovi bruciatori. In relazione a tale aspetto l'azienda dichiara la volontà di valutare l'opportunità di inserire pannelli fotovoltaici. Si condivide tale soluzione tecnica di cui potrà essere verificata la fattibilità tecnica ed economica al fine di incentivare l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

L'energia termica per il riscaldamento degli uffici e servizi, prodotta da una caldaia, è trascurabile rispetto ai consumi complessivi aziendali.

Alla luce di quanto sopra evidenziato si può ritenere non significativo l'impatto generato dal progetto stesso sulla componente risorse energetiche.

5.9 Rifiuti

Con riferimento alla componente ambientale rifiuti, nello SPA viene riportato l'elenco rifiuti prodotti (con tipologie ed operazioni connesse) e le relative modalità di deposito in azienda.

L'attivazione del nuovo forno determinerà un sensibile aumento dei rifiuti prodotti ma si evidenzia che tutti i rifiuti derivanti dal processo produttivo saranno destinati a recupero in quanto trattasi di materiali metallici o materiali contenenti frazioni metalliche recuperabili.

Le attività di gestione rifiuti autorizzate ad oggi sono le seguenti:

- R13: messa in riserva;
- R12: cernita, selezione, adeguamento volumetrico;
- R4: fusione.

Con la presente variante si richiede l'aumento dell'attività R13 (da 300 a 500 m³).

Complessivamente non viene modificata la capacità autorizzata di trattamento giornaliero attuale che rimane pari a 10 t/g.

Alla luce di quanto sopra evidenziato si può ritenere non significativo l'impatto generato dal progetto stesso sulla componente rifiuti.

5.10 Suolo/sottosuolo

Con riferimento alla componente ambientale suolo/sottosuolo, nello SPA viene rilevato che l'insediamento ricade in classe di fattibilità geologica 2 "fattibilità con modeste limitazioni" e che:

- la pavimentazione esistente è in calcestruzzo armato con finitura superficiale al quarzo per lo stabilimento industriale e in cemento per i piazzali;
- le acque provenienti dalle aree scolanti del settore A dell'impianto sono convogliate nella rete di raccolta che separa la prima e la seconda pioggia;
- per le acque meteoriche provenienti dalle superfici scolanti dei settori B e C è stato autorizzato l'esonero ai sensi dell'art.9 c.4 del RR 4/2006 dall'obbligo di separazione e trattamento delle acque di prima pioggia perché non ci sono depositi; con la presente variante la situazione non viene modificata in quanto a seguito della riorganizzazione degli spazi è previsto soltanto il posizionamento di due container chiusi con coperchio per gli imballaggi usati, esclusivamente non pericolosi;
- le zone di stoccaggio dei rifiuti in ingresso sono al coperto, all'interno dei capannoni o all'esterno sotto tettoia o in contenitori coperti;
- i rifiuti prodotti sono depositati al coperto e/o all'esterno su aree pavimentate e dotate di raccolta delle acque di prima pioggia;
- le materie prime ed MPS/EoW/sottoprodotti vengono stoccati all'interno del capannone e/o all'esterno su piazzali pavimentati;
- lo stoccaggio dell'olio su bacino di contenimento per la raccolta di eventuali sversamenti è stato spostato nel piazzale Sud, sotto apposita copertura;

La variante in progetto determina un miglioramento delle attuali condizioni in quanto attività svolte all'esterno saranno trasferite al coperto.

Alla luce di quanto sopra evidenziato ed in considerazione del fatto che l'intervento in progetto non prevede attività e interventi su suolo naturale, si può ritenere non significativo l'impatto generato dal progetto stesso sulla componente suolo e sottosuolo.

5.11 Aziende a Rischio di Incidente Rilevante (RIR)

Con riferimento alla componente RIR, nello SPA viene evidenziato che l'azienda non risulta soggetta alla normativa vigente in materia di RIR. In relazione alla variante proposta è stata allegata alla documentazione l'aggiornamento della verifica di assoggettabilità alla normativa RIR che conferma l'esclusione.

5.12 Viabilità

Con riferimento alla componente viabilità, nello SPA viene evidenziato che con l'ampliamento del capannone a est dell'impianto esistente, si aggiunge un accesso in via Albert Einstein, che costeggia il lato nord dell'area e si collega con via G. Galilei a ovest e direttamente con la SP23 a nord.

Il traffico veicolare attuale è pari a n. 3 automezzi al giorno (in ingresso), n. 1 automezzo al giorno in uscita per rifiuti verso terzi e n. 2 automezzi al giorno in uscita per prodotti finiti.

Con la variante in progetto, viene stimato un aumento poco significativo del traffico veicolare ed in particolare viene previsto un incremento di n. 2 automezzi al giorno (in ingresso), per complessivi n. 5 automezzi, e di n. 1 automezzo al giorno per prodotti finiti, per complessivi n. 3 automezzi, mentre rimarrebbe invariato il numero di automezzi al giorno in uscita per rifiuti verso terzi.

Alla luce di quanto sopra evidenziato e del parere positivo del Settore infrastrutture della Provincia di Como, si può ritenere non significativo l'impatto generato dal progetto stesso sulla componente viabilità.

5.13 Vibrazioni, campi elettromagnetici e inquinamento luminoso

Lo SPA analizza le componenti vibrazioni, campi elettromagnetici e inquinamento luminoso, rilevando quanto segue.

Vibrazioni: l'attività di trattamento, compresa l'attività fusoria, è svolta all'interno del capannone e non prevede movimentazione di carichi particolarmente pesanti, l'impiego di magli o di presse. Lo scarico nei box di conferimento, anche in considerazione delle limitate dimensioni dei materiali scaricati, non è in grado di generare verso l'esterno vibrazioni apprezzabili.

Campi elettromagnetici: i forni fusori sono alimentati a metano, pertanto si ritiene ragionevole affermare che all'interno dell'impianto, anche alla luce della modifica, non si prevede l'immissione di campi elettromagnetici nell'ambiente circostante.

Inquinamento luminoso: verso l'esterno non si genera alcuna emissione luminosa che possa arrecare disturbo al vicinato.

La modifica non comporta variazioni per tali componenti.

Alla luce di quanto sopra evidenziato si può ritenere non significativo l'impatto generato dal progetto stesso sulle componenti vibrazioni, campi elettromagnetici e inquinamento luminoso.

6. CUMULO CON ALTRI PROGETTI

Nello SPA viene valutato il progetto anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale In applicazione al D.M. n. 52 del 30/03/2015.

Al fine di escludere la cumulabilità con altri progetti dello stesso tipo, è stato effettuato un censimento sulla Banca Dati regionale sullo stato delle procedure di VIA e assoggettabilità alla VIA dal quale risulta assente qualsiasi procedura simile all'interno del comune di Guanzate.

Per quanto riguarda le attività soggette ad AIA, si evidenzia che nelle immediate vicinanze non sono presenti altre attività IPPC; la più prossima, a circa 1,5 km dal confine dell'impianto, è l'industria Eco Rendering che pertanto non fa cumulo con il progetto in esame appartenente ad una categoria progettuale diversa. Lo stabilimento RIR più vicino all'impianto in esame dista più di 3 km.

Infine non sono note bonifiche di siti contaminati e non sono presenti centri con grandi superfici di vendita nell'intorno di 1 km dall'impianto.

In relazione a tale aspetto non si rilevano pertanto criticità.

7. MISURE DI MITIGAZIONE/ COMPENSAZIONE

L'azienda adotta le seguenti misure di mitigazione dei possibili impatti contenute e descritte nel Quadro dell'Allegato Tecnico AIA:

- tutte le attività saranno svolte principalmente al coperto;
- i cicli previsti sono adeguati alle migliori BAT di settore;
- tutte le aree sono pavimentate e i depositi sono provvisti di contenimenti dedicati;
- sono previste procedure di accettazione e verifica dei rifiuti;
- tutti i materiali ricevuti sono essenzialmente non polverulenti anche quando di piccola pezzatura;
- per il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera sarà dotata di impianti di abbattimento allo stato dell'arte che garantiranno il rispetto dei limiti previsti;
- per il rispetto dei limiti degli scarichi idrici è presente l'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia che garantisce il rispetto dei limiti previsti e la separazione delle acque di seconda pioggia.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che tali azioni siano coerenti con gli impatti ragionevolmente prevedibili.

8. PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE (PMA)

Relativamente al PMA, nello Studio Preliminare Ambientale viene rilevato che i controlli effettuati nell'ambito del PMA gestionale attuato dall'Azienda saranno implementati anche a seguito della realizzazione dell'intervento proposto.

Il PMA sopra citato prevede il monitoraggio delle seguenti componenti ambientali:

- consumo di energia;
- emissioni in atmosfera;

- scarichi idrici;
- rumore;
- gestione rifiuti.

Al fine di accertare quanto previsto nell'ambito del presente procedimento di verifica VIA, con particolare riferimento alle componenti rumore ed emissioni in atmosfera, dovrà essere definita una proposta di PMA Post Operam che definisca per ogni componente:

- luogo di esecuzione del monitoraggio;
- frequenza;
- durata complessiva del monitoraggio, dalla data di messa in esercizio delle modifiche in progetto;
- soglia di attenzione, definita in relazione a quanto riportato nelle valutazioni previsionali.

La proposta di PMA potrà essere integrativa o applicativa del piano di monitoraggio prescritto nell'autorizzazione integrata ambientale.

9. PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

9.1 Osservazioni pervenute in sede di verifica di assoggettabilità a VIA

In ordine alla documentazione depositata e durante l'iter istruttorio non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

9.2 Pareri di Amministrazioni ed Enti territoriali

Risulta pervenuto il seguente parere:

- ATS (parere favorevole), nota prot. n. 16378 del giorno 8/02/2023 (nostro prot. n. 5180).

10. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

10.1 Considerazioni conclusive

Lo studio preliminare ambientale è stato condotto secondo quanto indicato dall'art. 19 del d.lgs. 152/2006; risultano analizzati in modo complessivamente adeguato le componenti ed i fattori ambientali coinvolti dal progetto ed individuati gli impatti e le azioni fondamentali per la loro mitigazione.

Nel complesso non si riscontrano impatti negativi e significativi sull'ambiente legati alla realizzazione del progetto in esame che possano causare ripercussioni sull'ambiente di importanza tale da rendere necessaria la procedura di valutazione d'impatto ambientale, a condizione che il Proponente rispetti gli accorgimenti e le mitigazioni proposte.

In relazione al Piano di Monitoraggio Ambientale, finalizzato a verificare quanto previsto nel presente procedimento di verifica VIA, il proponente, ai sensi dell'art. 5 comma 8 della L.R 5/2010 e s.m.i., dovrà trasmettere alla Provincia di Como, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, un documento che illustri una proposta di PMA da attuare in fase Post Operam,

coerente con quanto riportato al paragrafo 8 al fine di concordarne i contenuti.

10.2 Proposta di determinazione di non assoggettabilità alla V.I.A.

Per quanto sopra esposto, tenuto conto delle mitigazioni ambientali indicate nello studio preliminare ambientale, **si propone di escludere dalla procedura di valutazione d'impatto ambientale - ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010 - il progetto di modifica sostanziale dell'impianto di fusione e lega di metalli non ferrosi ubicato a Guanzate (CO) in via G. Galilei n. 15, 17, 21** nella configurazione progettuale che emerge dagli elaborati depositati dal Proponente.

Il proponente, ai sensi dell'art. 5 comma 8 della L.R 5/2010 e s.m.i., dovrà trasmettere un documento che illustri una proposta di PMA, da attuare in fase Post Operam, coerente con quanto riportato al paragrafo 8, entro 30 giorni dell'emanazione del presente provvedimento alla Provincia di Como al fine di concordare i contenuti.

IL REFERENTE ISTRUTTORIO

- dott.ssa Adriana Paolillo

TEL. 031/230485 - e_mail: adriana.paolillo@provincia.como.it